

STATUTO

SELA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIA
QUARNARO II 39

Numero REA: RC - 152781

Codice fiscale: 02179180803

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-02-2005 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 11384 DI RACCOLTA

Statuto della cooperativa "SELA – Società Cooperativa sociale a responsabilità limitata"

Titolo I: Denominazione - sede - durata

Art. 1 - E' costituita con sede nel Comune di Reggio Calabria la Società Cooperativa sociale a responsabilità limitata, denominata "SELA – Società cooperativa sociale a r.l.". La cooperativa sarà disciplinata dalle norme del presente statuto, dalle norme previste dal codice civile in materia di società cooperative a mutualità prevalente e in quanto compatibili da quelle previste per le società a responsabilità limitata nonché dalla legge n. 381/91.

La cooperativa potrà, su delibera dell'organo amministrativo, istituire uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né succursale anche altrove nonché trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune.

La cooperativa sarà iscritta a cura dell'organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del codice civile.

Art. 2 – La cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Titolo II: Scopo - oggetto

Art. 3 – I soci cooperatori intendono perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione ed interazione sociale dei cittadini, in primo luogo quelli delle categorie svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 381/91, nonché dei componenti della famiglia e delle famiglie tra di loro, attraverso la creazione di una rete di servizi svolti dai soci, o da loro gestiti, ed anche a beneficio degli stessi, che ne possono usufruire a condizioni più vantaggiose rispetto a

quelle praticate dal mercato, nonché perseguire nuove occasioni di lavoro per se stessi e per altri lavoratori.

La cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale; pertanto essa si propone allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale ed a tale scopo provvederà alla formulazione di programmi pluriennali di sviluppo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci (L.59/92).

La cooperativa si ispira ai principi contenuti nella citata legge ed a quelli che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la solidarietà, rivolta in primo luogo verso le categorie protette ai sensi della legge 381/91, la mutualità, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche.

Per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, può cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa non ha finalità di lucro.

Si propone inoltre di promuovere la gestione di servizi che possano garantire una continuità lavorativa ai soci e possibilmente ai componenti delle loro famiglie, valorizzando le capacità e le professionalità dei membri, e favorendo l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

Inoltre, le prestazioni dei soci cooperatori, in favore della cooperativa, possono avvenire anche in forma di collaborazione autonoma; tuttavia, la cooperativa può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso attività che ri-

guardano la produzione e la commercializzazione di servizi e beni. Ciascuna di queste attività può essere organizzata e strutturata in settori, sezioni e strutture interne, dotate di autonomia contabile ed amministrativa con proprio rendiconto particolare, nel quadro del bilancio generale della cooperativa. L'attività ed i compiti dei settori e delle strutture della cooperativa medesima, sarà regolata dal presente statuto oltre che dalle norme di legge generali e particolari inerenti le singole competenze, nonché dai regolamenti della cooperativa che saranno emanati e/o modificati dal consiglio di amministrazione e fanno parte integrante e sostanziale dello statuto sociale; la cooperativa con deliberazione del consiglio di amministrazione potrà compiere, inoltre, tutti gli atti relativi a concludere tutte le operazioni necessarie e utili per il raggiungimento e la realizzazione degli scopi sociali e delle proprie finalità istituzionali, comunque, sia direttamente e indirettamente attinenti ai medesimi. Ciascuna delle attività e delle iniziative promosse dalla cooperativa può essere svolta, oltre che in forma diretta attraverso i settori e le strutture interne operativi anche in altre forme associative, partecipative ed aggregative, con enti pubblici e privati, in consorzi e in società, anche se non costituite in forma cooperativa, ma che comunque abbiano attinenza, anche indiretta, con gli scopi e le finalità promozionali della cooperativa e che siano ritenute opportune, utili e necessarie per il maggiore conseguimento delle finalizzazioni istituzionali della cooperativa. In particolare, la cooperativa promuove, con la prevalente opera dei soci ed attraverso il contributo da loro fornito anche nella gestione della manodopera ordinaria o specializzata dei lavoratori assunti, in tutte le modalità previste dalla legge nonché in appalto e subappalto, le seguenti attività:

- lavori di manovalanza, servizi e forniture;
- lavori di manutenzione, di costruzione, di impiantistica, ed in generale nel campo

dell'edilizia; lavori di organizzazione e gestione della logistica delle attività lavorative, di quelle associative e delle comunicazioni; lavori di pulizie in genere, civili ed industriali, raccolta, smaltimento e trasporto, riciclaggio rifiuti, nettezza urbana, sanificazione ambientale; lavori di trasloco, di imballaggio merci, servizi di carico e di scarico merci, di facchinaggio; servizi di pony express, di distribuzione e di trasporti vari, di trasporto pacchi, corrispondenza e merci in generale nonché la realizzazione e/o gestione di agenzie di tali servizi; gestione di magazzini, di archivi e di biblioteche; servizi alla persona ed in particolare ad anziani, a bambini e portatori di handicap, favorendo il loro accoglimento presso le famiglie, amministrazione condomini, giardinaggio e manutenzione aree verdi, parchi e lidi; compravendita di piante e fiori; gestione, assistenza, manutenzione e mantenimento stato interno aree private e pubbliche, organizzazione di iniziative promozionali e dimostrative di prodotti e servizi all'interno di fiere, supermercati ed altri luoghi, nonché gestione di campi agricoli e di serre destinate alla produzione agricola; lavori di progettazione, realizzazione e commercializzazione, nonché assistenza, installazione, riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici, impianti idraulici e di climatizzazione, elevatori, software e hardware e telecomunicazioni, meccanica automezzi e autolavaggio, sistemi ed apparecchiature elettroniche e telefonia, impianti antifurto, antincendio, porte tagliafuoco ed infissi metallici; gestione di servizi ed attività di falegnameria nonché di riparazione e restauro mobili; servizi ed attività ordinaria e industriale di lavanderia, tintoria, sartoria, produzione tessile in genere compresi i servizi di lavatura e stiratura di tovagliato e biancheria di ristoranti, alberghi, ospedali, cliniche ed altro; servizi fotocomposizione e stampa, rilegature, elaborazioni grafiche, promozione di attività editoriale e pubblicitaria; servizi di telecomunicazioni anche in qualità di gestori, concessionari, agenziali, reseller, etc.;

produzione di alimenti e bevande artigianali, confetture alimentari a livello artigianale con relativa commercializzazione nonché produzione artigianale di oggetti e piccole lavorazioni artistiche; progettazione, gestione e manutenzione d impianti di depurazione e generazione; acque potabili, minerali, microfiltrate, termali e annessi, nonché loro stoccaggio e commercializzazione; progettazione, costruzione, gestione di strutture igienico-sanitarie, fisse e mobili, per le aree mercatali, commercio alimentare sulle aree pubbliche, e quant'altro prescritto dalla legge nel settore di riferimento, di prefabbricati, nonché la progettazione e la costruzione di strutture e/o edifici pubblici e privati; servizi di rilevazione, immissione e gestione dati, di digitalizzazione testi, di segreteria, di contabilità, di rilevazione e monitoraggio del territorio e della popolazione, di traduzioni, di organizzazione e gestione di congressi e manifestazioni culturali e economiche; **servizi alle imprese e/o ai privati di organizzazione aziendale, consulenza commerciale e societaria, studi di fattibilità e business plan, trasferimento tecnologico e ricerche socio-economiche, assistenza nelle attività dirette allo sviluppo ed ampliamento aziendale e nell'ottenimento di contributi e finanziamenti);** servizi e produzione di beni che riguardano il settore Internet, informatico e multimediale, anche mediante acquisto ed assemblaggio di elementi semplici in strutture e sistemi più complessi, nonché loro commercializzazione; **gestione e/o realizzazione di attività e servizi collegati alla new economy, al telemarketing, e all'e-commerce; gestione e/o realizzazione di siti web;** servizi di consulenza finanziaria, assicurativa, immobiliare e organizzativa a privati, imprese e enti per l'ottimizzazione delle loro risorse e per la divulgazione di una cultura economica fondata sul creare le opportunità per tutti i cittadini di accedere alle risorse; servizi di consulenza ed assistenza alle aziende in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; **servizi ed attività di spazzamento e raccolta di rifiuti giacenti sulle**

strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o spiagge; servizi di manovre e controllo degli impianti di sollevamento e serbatoi delle reti idriche, sia ad uso pubblico sia ad uso privato; attività formativa e corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale, anche attraverso la gestione di strutture opportunamente predisposte, sia per i soci sia per aziende, associazioni, enti Pubblici, istituzioni, società e privati cittadini; gestione di uffici e organizzazioni di CAF, patronato, sindacato e quant'altro si riferisce ai servizi fiscali, sindacali e ad essi pertinenti; ogni altra attività volta alla produzione e alla divulgazione della cultura lavorativa e del lavoro medesimo, anche attraverso supporti editoriali ed altro materiale informativo, che rientri nella specificità delle attività della cooperativa; ideazione, produzione, postproduzione e distribuzione di oggetti multimediali, anche mediante prodotti cinematografici e televisivi, compresi i supporti ad essi necessari e pertinenti; progettazione, costruzione, realizzazione e gestione di attività agrituristiche, bar, self-service, campeggi, ristoranti, circoli aziendali e altri servizi aperti al pubblico, servizi mensa, di alberghi ed esercizi simili; servizi di rifacimento letti, e servizi di sguatteria, di lavaggio stoviglie; gestione di postazioni commerciali all'interno dei mercati coperti comunali o in qualsiasi altra area mercatale; apertura e gestione di macellerie; gestione e/o realizzazione di agenzie di rappresentanza, di commercializzazione, di pubblicità e comunicazione dei proprio prodotti e/o di prodotti di terzi; gestione di palestre per attività sportive e ballo, gestione per conto di enti di spazi pubblici, parcheggi, case vacanze, parchi tematici, alberghi, sale convegno, circoli ricreativi e isole ecologiche comunali e consortili, gestione di servizio mensa interna; nella creazione e gestione mercatini ambulanti, dell'usato, di collezionismo e antiquariato; costituzione e/o gestione di officine e strutture tecnicamente organizzate, autorimesse, di impianti di lavorazio-

ne di prodotti, materiali e beni di consumo, di meccanica varia, impiantistica e di industrie indotte manifatturiere in genere, di trasformazione dei prodotti agricoli e della zootecnia, istituzione di cantieri di lavoro nel settore delle costruzioni e della edilizia stradale ed infrastrutturale, di opere primarie e secondarie; promozione e sviluppo dell'associazionismo nel campo dei servizi, particolarmente fra i settori interessanti le finalità della cooperativa; noleggio e compravendita di qualunque bene, merce o prodotto delle attività svolte dalla cooperativa, di cui vi è liceità nella detenzione, uso o consumo e possesso ed in maniera specifica nella compravendita e nell'assemblaggio di materiali e prodotti informatici per gestire ogni tipo di servizio operante nello specifico campo dell'elettronica e dell'elettrotecnica; costituzione e gestione dei servizi di agenzia del lavoro, agenzie interinali del lavoro ed agenzie del lavoro temporaneo, nonché qualunque altra tipologia di coordinamento del lavoro permessa dalle leggi dello stato e dalle leggi Regionali.

Art. 3 bis - Attività complementari

La cooperativa potrà inoltre:

- A) fornire personale lavorativo per gestione di organizzazioni, amministrazioni nonché mano d'opera lavorativa ordinaria e specializzata a ditte, industrie, amministrazioni pubbliche e private;
- B) stipulare convenzioni con enti di diversa natura giuridica per la fornitura dei lavori e dei servizi sopra indicati;
- C) partecipare alle gare di appalti e stipulare contratti di subappalti per le attività produttive e di servizi promosse dalla stessa.
- D) costruire le proprie sedi logistiche operative complete di uffici, magazzini, depositi materiali e locali adibiti per la gestione delle attività lavorative che si è prefissa, nonché alloggi necessari per gli operatori e la dirigenza, mense, cucine, lavaggi,

autolavaggi e quant'altro utile, compresi luoghi di culto cristiano e chiese, affinché i servizi e le attività lavorative siano sempre più funzionanti e funzionali.

E) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione, per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e/o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

F) effettuare finanziamento ai soci ed ai loro familiari nonché intervenire in favore degli stessi mediante gestione mobiliare. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, anche come attività non prevalente per un migliore conseguimento dell'oggetto sociale, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, per la sola indicazione esplicativa:

- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese, specie se svolgono un'attività analoga e comunque accessoria all'attività sociale; dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a sviluppare e consolidare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci e agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.
- agevolare la costituzione di cooperative, con sovvenzioni, finanziamenti, fidejussioni, concessione di mutui o partecipazioni: in ogni caso l'attività di partecipazione ad altre imprese e società e l'attività finanziaria in genere potranno essere esercita-

te in via non prevalente rispetto alle attività ordinarie e nel rispetto delle norme di legge in materia ed in particolare di quelle di cui alla legge 197/91, per quanto attiene l'intervento dei mediatori abilitati;

- curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni od associazioni, sia con partecipazioni ad organismi ed enti idonei.

L'erogazione di servizi, nei settori di cui sopra, a enti pubblici, società private e privati cittadini, è volta a realizzare l'integrazione lavorativa di persone svantaggiate, così come previsto dalla legge 8 novembre 1991 n. 381, articolo 1 primo comma lettera b).

Almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa deve essere costituito da persone svantaggiate, di cui alle categorie previste dall'articolo quattro comma uno e due, della legge 8 novembre 1991 n. 381, le quali, compatibilmente con il loro stato soggettivo, dovranno essere socie della cooperativa.

La società cooperativa sociale intende perseguire gli scopi anzidetti di propria iniziativa o anche a richiesta di enti pubblici o privati, di associazioni, amministrazioni locali o nazionali.

Per il migliore conseguimento degli scopi sopraindicati, la cooperativa può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e con la pubblica amministrazione, può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e creditizie atte a raggiungere gli scopi stessi ed a tal fine si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La società cooperativa, inoltre, con deliberazione del consiglio di amministrazione, può assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative o complementari alla propria e può consociarsi ad altre cooperative per rendere più efficace la propria azione.

Titolo III: Soci

Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa. Possono essere ammessi anche soci volontari nel rispetto delle prescrizioni di cui alla legge n. 381/91 nonché persone giuridiche nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11 della stessa legge.

La cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2526 c.c.

Art. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- A) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- B) precisazione della effettiva attività di lavoro;
- C) il numero delle quote del valore di euro 50,00 cadauna che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare al valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 cod. Civ.;
- D) versamento del sovrapprezzo;
- E) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo quattro e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo sette, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 6.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

Art. 6 - Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo (di cui al successivo punto d), se e nella misura stabilita dall'assemblea dei soci e sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo 5.

Di conseguenza sono obbligati:

- A) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 20;
- B) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- C) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- D) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del

terzo comma dell'articolo 2528 codice civile.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 7 - E' fatto divieto ai soci, tranne a quelli che rivestano funzioni amministrative, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente.

E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio.

Titolo IV: Recesso - decadenza - esclusione

Art. 8 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia. Per i soci lavoratori si perde automaticamente anche quando viene meno il rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni e simili.

Art. 9 - I soci possono recedere dalla società, con le modalità di cui all'art. 2532 c.c., nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o non si trovino più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi al tribunale competente per territorio.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Art. 10 - La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei casi previsti dalla legge nonché nei confronti dei soci falliti oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva dei soci a partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

Art. 11 - l'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

A) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico;

B) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;

C) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 7.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 6 lettera c), e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale competente per territorio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

Art. 12 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della cooperativa.

Art. 13 - I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 21 del presente statuto e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

Art. 14 - In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 13, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

Art. 15 - I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 13 e 14.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

Titolo V: Trattamento dei soci

Art. 16 - Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può essere peggiore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di legge.

Art. 17 - Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

Titolo VI: Patrimonio sociale

Art. 18 - Il patrimonio della società è costituito:

A) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di euro 50,00 (cinquanta). Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;

B) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 21;

C) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non

rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;

D) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;

E) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

Art. 19 - Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

A) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;

B) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

Art. 20 - Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. E con le modalità previste nel medesimo articolo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:

- il socio che intenda vendere le proprie quote nominative dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria

volontà di alienare le proprie quote.

Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso. Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.

Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle quote, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ricorrere al collegio arbitrale, promovendone la costituzione con richiesta indirizzata al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società che provvederà a nominare tre arbitri che, riunitisi in collegio, funzioneranno con i criteri di cui all'art. 36 del presente statuto.

Il collegio arbitrale provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto al valore effettivo e reale della società e ne darà comunicazione a mezzo raccomandata r.r. Al socio alienante e al socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.

Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi.

Art. 21 – L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro

richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

A) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977, n.904;

B) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; ove la cooperativa aderisse all'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. C.p.s. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni, quest'ultima ne sarà la destinataria. Si applica il d. Lgs. 2 agosto 2002 n. 220. In difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);

C) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici ;

D) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci cooperatori, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle quote da que-

sti ultimi detenute;

E) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'istituto nazionale di statistica (istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità previste all'art. 2529 del cod. Civile;

F) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle previsione del terzo comma dell'articolo 11 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601 e dell'articolo 7 del r. D. 12 febbraio 1911 n. 278 (approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici);

G) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d), e), f) e g) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera g).

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al mo-

mento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori.

Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute;
- 3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

Titolo vii: organi sociali

Art. 22 - Sono organi della società:

- A) l'assemblea dei soci;
- B) il consiglio di amministrazione;
- C) il collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

L'assemblea dei soci

Art. 23 – Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, e - mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezio-

ne.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti (o consti che siano informati) l'organo amministrativo e tutti i sindaci effettivi.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 24 - L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare, con le maggioranze di legge, sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dall'organo amministrativo nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Art. 25 - L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto.

Art. 26 - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

Art. 27 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'art. 2541 del codice civile.

Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del codice civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle s.r.l.

Art. 28 – L'assemblea è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa, o dal presidente del consiglio di amministrazione.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario o dal notaio quando previsto obbligatoriamente.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Organo amministrativo

Art. 29 – La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri da tre a nove. I mandatari o i designati delle persone

giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci cooperatori.

Il consiglio di amministrazione resta in carica tre anni, i suoi componenti sono rieleggibili per un massimo di tre volte consecutive.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, ove esistente, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno una volta ogni 90 giorni, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto a titolo esemplificativo al consiglio di amministrazione:

- A) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- B) redigere i bilanci consuntivi;
- C) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- D) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- E) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- F) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- G) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del consiglio di amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
- H) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- I) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata.
- L) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea generale;

M) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 del presente statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

N) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi per gli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Art. 30 - In caso di mancanza di uno o più amministratori il consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.

Art. 31 - Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al vice presidente od a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del codice civile nonché i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue mansioni spettano al vice presidente.

Il collegio sindacale

Art. 32 - Il collegio sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il presidente del collegio sindacale sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo. I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

Art. 33 - Il collegio sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'organo amministrativo e il collegio sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

Titolo viii: scioglimento e liquidazione

Art. 34 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 35 - In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo

mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; ove la cooperativa aderisse all'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. C.p.s. 14 dicembre 1947 n. 1577, quest'ultima ne sarà la destinataria. In difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale).

Titolo IX: Clausola compromissoria

Art. 36 - Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga tra i soci o tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorchè solo tra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso in quanto riguardante diritti disponibili, è deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri che giudica ritualmente e secondo diritto.

Il collegio è nominato dal presidente della c.c.i.a.a. Nella cui circoscrizione la società ha la sua sede legale, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. Ove il presidente designato non provveda, la nomina sarà richiesta, entro dieci giorni dalla scadenza del suddetto termine, al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale. La sede dell'arbitrato è stabilita nell'ambito della provincia in cui ha sede la società. Il lodo arbitrale è sempre impugnabile.

Titolo X: Disposizioni generali

Art. 37 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approva-

zione dei soci riuniti in assemblea.

Art. 38 - Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente c.c. E delle leggi speciali sulla cooperazione.

In originale firmato: MOSCATO ANTONINO BRUNO, MARIA FEDERICO NOTAIO.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Reggio Calabria - Autorizzazione Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria n. 39014/2001.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, registrato a Reggio Calabria il 14 febbraio 2005, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, che si trasmette ad uso: Registro delle Imprese.